



# **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VARESE**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 55 DEL 30/10/2023

# **REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI VARESE**

SOMMARIO .....	1
Art. 1 QUALIFICAZIONE GIURIDICA E AMBITO DI OPERATIVITA' .....	2
Art. 2 ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE STRUMENTALE DELLA S.U.A.....	2
Art. 3 CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA S.U.A. ....	3
Art. 4 DELEGA DI GARA IN FORMA SINGOLA O CONGIUNTA .....	3
Art. 5 NOMINA DEI SOGGETTI RESPONSABILI .....	4
Art. 6 PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE PROCEDURE DI GARA .....	4
Art. 7 PIANIFICAZIONE ED AVVIO DELLA SINGOLA PROCEDURA DI GARA .....	5
Art. 8 ALBO OPERATORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI VARESE .....	6
Art. 9 ADEMPIMENTI A CARICO DELLA S.U.A. ....	6
Art. 10 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE ADERENTE O DEL SETTORE .....	8
Art. 11 COSTI DI PROCEDURA A CARICO DELL'ENTE ADERENTE .....	10
Art. 12 SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO .....	11
Art. 13 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PATTO DI INTEGRITA' .....	11
Art. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	12

## **Articolo 1**

### **QUALIFICAZIONE GIURIDICA E AMBITO DI OPERATIVITA'**

1. La S.U.A. è un servizio incardinato organicamente e funzionalmente nella dotazione organica della Provincia di Varese; essa opera con funzioni di:
  - stazione unica appaltante per la Provincia di Varese e per tutti gli Enti che abbiano aderito alla Convenzione (di seguito "Enti aderenti") relativamente all'affidamento di lavori, servizi e forniture ai sensi del combinato disposto dell'articolo 63 comma 1 del Codice e dell'articolo 1 comma 88 della Legge 07.04.2014 n. 56;
  - supporto tecnico-amministrativo, in coordinamento con i macrosettori tecnici della Provincia di Varese, agli Enti aderenti ai sensi dell'articolo 19 comma 1 lettera l) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, e dell'articolo 1 comma 85 lettera d) della Legge 07.04.2014 n. 56.
2. La S.U.A. gestisce per la Provincia di Varese le procedure di gara di affidamento di contratti per lavori ed acquisto di beni e servizi di importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 50 comma 1 lettere a) e b) del Codice.
3. Per gli Enti aderenti alla Convenzione la S.U.A. può gestire le procedure di affidamento di contratti per l'acquisto di beni o servizi per importi pari o superiori alla soglia prevista per gli affidamenti diretti di cui all'articolo 50 comma 1 lettera b) del Codice e, per i lavori, superiori all'importo di cui all'articolo 62 comma 1 del Codice, ovvero in tutte le ulteriori ipotesi previste dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento della presa in carico della procedura di gara.
4. In ogni caso, le menzionate soglie di importi per la delegabilità di procedure devono intendersi automaticamente adeguate ad eventuali successive modificazioni normative.
5. La S.U.A. non opera in relazione:
  - agli affidamenti per i quali risulta obbligatorio ricorrere agli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore di riferimento;
  - ai contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi degli articoli 13, 56 e 181 del Codice stesso;
  - alle procedure di affidamento diretto;
  - alle procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile disciplinate dall'articolo 140 del Codice.

## **Articolo 2**

### **ORGANIZZAZIONE E DOTAZIONE STRUMENTALE DELLA S.U.A.**

1. La S.U.A. opera presso gli uffici della Provincia e si avvale delle attrezzature e dei sistemi informatici messi a disposizione da quest'ultima.
2. Nella gestione delle procedure di affidamento la S.U.A. utilizza esclusivamente strumenti di e-procurement, scegliendo a proprio insindacabile giudizio il tipo di piattaforma telematica da utilizzare.
3. Gli oneri di funzionamento della S.U.A. sono sostenuti dalla Provincia di Varese, salvo rimborso da parte degli Enti aderenti nella misura indicata nel successivo articolo 11.

4. La dotazione di personale della S.U.A. è definita dagli organi competenti della Provincia di Varese, che è responsabile del trattamento economico del personale dedicato.
5. La S.U.A. è diretta da un Dirigente responsabile che sovrintende all'espletamento delle procedure di individuazione del contraente affidate alla S.U.A. ed ha competenza esclusiva in merito alla sottoscrizione dei bandi, disciplinari, lettere d'invito ed esiti di gara.

### **Articolo 3**

#### **CONVENZIONE DI ADESIONE ALLA S.U.A.**

1. Possono aderire alla S.U.A. tutti i soggetti identificati "stazione appaltante" o "ente concedente" ai sensi dell'articolo 1 dell'Allegato I.1 del Codice.
2. L'adesione avviene mediante convenzione ex articolo 30 del Decreto Legislativo 18.08.200 n. 267, approvata dall'Organo deliberante competente e stipulata con scrittura privata non autenticata a firma di un rappresentante per ciascuna Parte contraente.
3. L'adesione alla S.U.A. è gratuita; il conferimento di delega di gara o l'accesso ai servizi di supporto tecnico amministrativo comportano l'onere per l'Ente aderente di rimborsare alla S.U.A. i relativi costi di gestione e le spese nella misura indicata al successivo articolo 11.
4. L'adesione alla Convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione ed ha validità a tempo indeterminato, fatto salvo l'esercizio del diritto di recesso di entrambe le Parti.
5. Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data in cui il recesso vuole essere fatto valere.
6. In caso di esercizio del diritto di recesso la S.U.A., salvo diverso accordo, porterà a termine per quanto di propria competenza le procedure di gara il cui bando risulti già pubblicato o l'invito già trasmesso alla data di ricezione della comunicazione pec di cui al comma precedente, mentre restituirà all'Ente aderente gli atti relativi ai procedimenti che non abbiano ancora raggiunto tale fase.
7. L'adesione alla Convenzione non comporta l'obbligo per l'Ente aderente di ricorrere esclusivamente alla S.U.A. per ogni procedura di acquisizione, potendo avvalersi anche di altre soluzioni previste dalla vigente normativa.

### **Articolo 4**

#### **DELEGA DI GARA IN FORMA SINGOLA O CONGIUNTA**

1. L'Ente aderente può delegare alla S.U.A. singole procedure di gara attribuendo a quest'ultima la gestione giuridico – amministrativa della procedura di individuazione del contraente.
2. Analogamente, due o più Enti aderenti possono delegare congiuntamente alla S.U.A. lo svolgimento di una gara, da gestire con un'unica procedura, anche per lotti territoriali; in tal caso tutti gli Enti deleganti sono soggetti alle prescrizioni contenute nella Convenzione, e sono altresì chiamati a condividere integralmente le

scelte procedurali di propria competenza, garantendo nei loro rapporti interni un'opportuna collaborazione e coordinamento.

3. In ipotesi di delega di gara congiunta gli Enti aderenti trasmettono alla S.U.A., unitamente alla documentazione per la presa in carico della delega, il provvedimento di individuazione dell'Ente capofila con indicazione del RUP che assumerà, nei rapporti con la S.U.A., il ruolo di unico referente per l'intera procedura.
4. In ogni caso la S.U.A. può rifiutare il mandato in caso di mancato o insufficiente accordo fra gli Enti aderenti facenti parte del raggruppamento.

#### **Articolo 5**

##### **NOMINA DEI SOGGETTI RESPONSABILI**

1. Per ciascun affidamento svolto in applicazione della Convenzione:
  - l'Ente aderente nomina il Responsabile Unico del Progetto (RUP), che svolge le funzioni di cui all'articolo 15 del Codice relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione del lavoro pubblico e del servizio e della fornitura, che non siano specificatamente attribuite ad altri soggetti;
  - è individuato quale Responsabile del Procedimento (RP) relativamente alla fase di gestione della procedura di gara, ai sensi dell'articolo 15 comma 4 del Codice, il Dirigente della S.U.A. in carica al momento dell'accettazione della delega di gara da parte della Stazione Appaltante;
  - al RP incaricato spetta l'esercizio di tutte le funzioni delegate alla S.U.A. in forza della Convenzione, fatta salva l'eventuale sua sostituzione in caso di assenza o impedimento secondo quanto previsto da regolamenti e provvedimenti interni della Provincia;
  - è facoltà del Dirigente S.U.A., in qualità di RP delle singole procedure di gara delegate, disporre deleghe di funzioni secondo quanto prescritto da regolamenti della Provincia di Varese.
2. Il RUP ed il RP coordinano le proprie attività, ferme restando le funzioni di supervisione ed indirizzo del RUP.
3. Per le procedure di gara assegnate dai Settori alla S.U.A. la nomina dei soggetti responsabili avviene secondo le disposizioni dettate dei regolamenti interni della Provincia di Varese.

#### **Articolo 6**

##### **PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELLE PROCEDURE DI GARA**

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno gli Enti aderenti e le Strutture Gestionali della Provincia (di seguito "Settori") trasmettono alla S.U.A. la programmazione delle gare che intendono delegare/attivare nel corso dell'anno successivo, con indicazione del periodo in cui dovrà essere avviato il lavoro, servizio o fornitura; l'Ente aderente cura altresì la trasmissione della medesima programmazione alla Prefettura di Varese, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30.06.2011.
2. Entro il 30 gennaio di ogni anno la S.U.A., analizzata la documentazione, elabora la programmazione annuale calendarizzando le procedure da svolgere secondo l'ordine cronologico di arrivo.

3. In ogni caso, se durante l'istruttoria emerge la necessità di richiedere modifiche alla programmazione trasmessa, la S.U.A. ne dà informazione preventiva all'Ente aderente o al Settore al fine di acquisire da parte di essi osservazioni o proposte e procedere con le conseguenti modifiche.
4. Durante l'anno l'Ente aderente ed i Settori possono sempre delegare procedure di gara alla S.U.A. al di fuori della programmazione trasmessa; in tal caso la S.U.A. procede con l'istruttoria della pratica e la relativa calendarizzazione nel rispetto dell'ordine cronologico di pervenimento, dando comunque priorità di gestione alle gare inserite in programmazione annuale.

#### **Articolo 7**

##### **PIANIFICAZIONE ED AVVIO DELLA SINGOLA PROCEDURA DI GARA**

1. Nel momento in cui l'Ente aderente intende avviare una gara richiede alla S.U.A. un incontro preliminare, alla presenza del RUP, presso gli uffici della S.U.A., in videoconferenza o con sessione telefonica, per la presentazione delle proprie esigenze e la condivisione con la S.U.A. delle principali scelte decisionali di gestione della procedura di gara, nonché la definizione congiunta delle tempistiche di pubblicazione del bando o di invio delle lettere d'invito, e la conseguente tempistica indicativa massima di espletamento della procedura di gara.
2. In caso di procedura di gara delegata da Enti aderenti la S.U.A.:
  - elabora e comunica un preventivo di spesa e l'Ente inoltra tramite posta elettronica certificata alla S.U.A. tutta la documentazione necessaria per la presa in carico della delega;
  - se lo ritiene necessario, può richiedere integrazioni o correzioni; in caso di significative difformità della documentazione presentata rispetto alla normativa vigente, segnalate dalla S.U.A. e non sanate dall'Ente aderente entro il termine assegnato, è facoltà della S.U.A. di non accettare la delega.
3. In caso di procedure di gara assegnate dai Settori la S.U.A. opera sulla base della documentazione inoltrata con la determina di indizione della gara, sulla base della programmazione elaborata.
4. Con la ricezione a mezzo posta elettronica certificata - o protocollo interno - di tutta la documentazione, definitivamente completa e regolare, decorre il termine di 15 giorni per l'elaborazione e la pubblicazione del bando o di invio delle lettere d'invito da parte della S.U.A.;
5. L'Ente aderente per motivate ragioni – da condividere con la S.U.A. in sede di incontro preliminare – può richiedere lo svolgimento di una procedura di gara in via d'urgenza, con riduzione del termine di 15 giorni di cui al precedente comma; la S.U.A. ne valuta la fattibilità e decide a proprio insindacabile giudizio se accettare la delega di gara in via d'urgenza.
6. A seguito della presa in carico della procedura, tutte le richieste di modifica o integrazione della documentazione trasmessa, o dei termini e modalità di svolgimento della gara che comunque incidono sulle tempistiche inizialmente programmate, devono essere comunicate tempestivamente alla S.U.A. affinché ne valuti la fattibilità; in caso di gara delegata da parte di Enti aderenti è facoltà della S.U.A. di rinunciare alla

delega, fermo restando l'obbligo per l'Ente aderente di corrispondere il pagamento delle somme dovute ai sensi del successivo articolo 11 comma 1 lettere a) e b).

7. Qualora nel corso della procedura di affidamento si verificano eventi impreveduti idonei ad incidere sulle tempistiche concordate, la S.U.A. ne dà compiuta informazione all'Ente aderente o al Settore.

#### **Articolo 8**

##### **ALBO OPERATORI ECONOMICI DELLA PROVINCIA DI VARESE**

1. La Provincia di Varese ha istituito un Albo di Operatori Economici che può essere utilizzato per la selezione dei soggetti da invitare alle procedure di gara gestite dalla S.U.A. per la Provincia o su delega degli Enti aderenti di importo sotto alla soglia comunitaria di cui all'articolo 50 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36, nonché negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.
2. L'utilizzo dell'Albo è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza ed equa rotazione.
3. L'Ente aderente o il Settore, qualora intendano avvalersi del suddetto Albo, indicano espressamente nella determina di indizione gara che gli operatori economici da invitare saranno individuati attingendo dall'Albo tenuto dalla Provincia di Varese.
4. L'utilizzo dell'Albo, che resta di esclusiva competenza della S.U.A., è un servizio che la Provincia di Varese offre agli Enti aderenti alla Convenzione in relazione allo svolgimento di gare delegate, e non comporta oneri economici a carico di questi ultimi.

#### **Articolo 9**

##### **ADEMPIMENTI A CARICO DELLA S.U.A.**

1. Con la presa in carico della procedura di gara la S.U.A. si riserva di effettuare un controllo meramente estrinseco circa la coerenza della documentazione tecnica presentata dall'Ente aderente o dal Settore, nonché rispetto alla correttezza normativa, ragionevolezza, logicità e non contraddittorietà degli elementi di valutazione delle offerte e dei criteri motivazionali cui dovrà attenersi la Commissione Giudicatrice in fase di valutazione delle offerte; in ogni caso, la S.U.A. ha facoltà di esprimere osservazioni o indicazioni all'Ente aderente o al Settore, il quale decide sotto la propria esclusiva responsabilità in ordine all'individuazione definitiva degli elementi di valutazione.
2. In relazione alle procedure di gara che ha preso in carico la S.U.A. provvede ad espletare le seguenti attività:
  - a) Eventuale individuazione dei soggetti da invitare alla procedura mediante ricorso dall'Albo degli Operatori Economici della Provincia di Varese;
  - b) Eventuale gestione della procedura di manifestazione di interesse, da esperire prima dell'indizione della gara: la S.U.A. elabora e pubblica l'avviso esplorativo e procede in seno a tale sub-procedura ai sensi della successiva lettera c) per quanto compatibile;

- c) Gestione integrale della procedura di gara telematica fino alla proposta di aggiudicazione e alle successive verifiche di legge - nel dettaglio:
- predisposizione e sottoscrizione degli atti di gara (bando di gara / disciplinare / lettera d'invito) e connessi adempimenti di pubblicità legale, ovvero inoltro degli inviti a presentare offerta in caso di procedura ristretta o negoziata;
  - pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dalla normativa vigente;
  - creazione e perfezionamento del CIG;
  - gestione delle richieste di chiarimenti presentate dai concorrenti e pubblicazione in piattaforma telematica delle risposte formulate dal RUP;
  - nelle procedure con ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:
    - o costituzione del seggio di gara e svolgimento delle sedute amministrative;
    - o convocazione delle sedute di gara tecniche ed economiche su indicazione del Presidente della Commissione Giudicatrice;
    - o pubblicazione sul proprio sito Amministrazione Trasparenza delle informazioni prescritte dalla legge, e comunicate dall'Ente delegante o dal Settore, in relazione alla composizione della Commissione Giudicatrice;
    - o trasmissione alla Commissione Giudicatrice della documentazione relativa alle offerte tecniche ed economiche per lo svolgimento delle relative sedute di gara;
  - nelle procedure con ricorso al criterio dell'offerta al prezzo più basso:
    - o costituzione del seggio di gara e svolgimento delle sedute amministrative ed economiche;
    - o a conclusione della seduta economica, formulazione della proposta di aggiudicazione;
  - in ogni caso, nelle sedute di gara di propria competenza la S.U.A. adotta e comunica i provvedimenti ex articolo 90 comma 1 lettera d) del Codice;
  - inoltro al RUP, per la valutazione di competenza, delle eventuali offerte anomale e della documentazione fornita dagli operatori economici per la verifica della congruità dell'offerta e del costo manodopera;
  - segnalazioni ad ANAC in relazione alle proprie competenze;
  - comunicazione ai partecipanti dei provvedimenti di esclusione adottati dal RUP;
  - verifiche di legge in capo al primo operatore economico in graduatoria e gestione del sistema FVOE di ANAC;
  - trasmissione al RUP del fascicolo telematico relativo alla procedura di gara, completo della documentazione amministrativa e dell'offerta formulata dall'operatore economico primo in graduatoria, dei verbali di gara e delle verifiche di legge eseguite ai fini dell'aggiudicazione da parte dell'Ente aderente;
  - a seguito del ricevimento della determina di aggiudicazione da parte dell'Ente aderente o del Settore:

- comunicazioni di cui all'articolo 90 comma 1 lettere b) e c) del Codice;
  - per le sole procedure sopra soglia comunitaria: pubblicazione degli esiti di gara prescritti dalla legge, compreso l'invio all'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici;
  - per le sole procedure di gara gestite per i Settori: pubblicazione degli esiti di gara anche in caso di procedure sottosoglia comunitaria e comunicazioni ex articolo 90 comma 1 lettera e) del Codice;
  - inoltre, su richiesta, all'Ente aderente o al Settore della documentazione oggetto di istanze di accesso agli atti qualora detenuta dalla S.U.A.;
  - chiusura della procedura di gara su SIMOG e FVOE di ANAC, con successiva migrazione del CIG in favore dell'Ente aderente o del Settore.
1. In ogni caso la S.U.A. tiene costantemente informato l'Ente aderente o il Settore circa ogni sviluppo della procedura delegata.

#### **Articolo 10**

##### **ADEMPIMENTI A CARICO DELL'ENTE ADERENTE O DEL SETTORE**

1. In caso di delega di gara, singola o congiunta, l'Ente - o gli Enti aderenti, ovvero il Settore, restano gli unici titolari dell'intervento di acquisizione dell'opera, bene o servizio, essendo demandate alla S.U.A. unicamente funzioni strumentali all'individuazione del terzo contraente.
2. In particolare, restano di competenza del singolo Ente aderente o del Settore:
- a) la programmazione e l'individuazione dell'intervento da affidare;
  - b) l'integrale progettazione dei lavori, servizi o forniture;
  - c) la nomina del Responsabile Unico di Progetto ai sensi dell'articolo 15 del Codice;
  - d) l'approvazione del progetto da porre a base di gara, da inoltrare alla S.U.A. unitamente alla relativa deliberazione/determinazione di approvazione, a tutti i relativi allegati ed al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
  - e) la verifica e la validazione del progetto (in caso di lavori), con trasmissione alla S.U.A. del relativo verbale;
  - f) l'elaborazione dei criteri e sotto criteri di valutazione dell'offerta tecnica e relativi pesi e sottopesi (in caso di ricorso alla formula dell'offerta economicamente più vantaggiosa), con indicazione dei criteri motivazionali o matematici di attribuzione del punteggio all'offerta economica, ed indicazione del contenuto e delle modalità di formulazione dell'offerta tecnica;
  - g) l'adozione della determinazione a contrarre, con indicazione dell'impegno di spesa per la quota di rimborso delle spese gestionali spettanti alla S.U.A., della tipologia di procedura per lo svolgimento della gara, dei requisiti di partecipazione, del criterio di aggiudicazione, dell'eventuale individuazione dei criteri e pesi di valutazione e della modalità di gestione della procedura. La determina deve altresì contenere espressamente la delega alla S.U.A. alla gestione della procedura di gara, dell'eventuale procedura di manifestazione di interesse, o dell'eventuale intenzione di avvalersi dell'Albo Operatori Economici della Provincia per l'individuazione dei soggetti da invitare;

- h) l'eventuale indicazione dei nominativi degli operatori economici da invitare alle procedure di gara negoziate o ristrette, qualora proceda direttamente l'Ente aderente alla relativa individuazione. Per ragioni di riservatezza l'elenco dei nominativi deve essere trasmesso unicamente alla S.U.A., all'indirizzo mail previamente concordato;
- i) la predisposizione della metodologia e dei criteri di valutazione dell'anomalia delle offerte;
- j) l'elaborazione da parte del RUP delle risposte ad eventuali richieste di chiarimenti formulate dai concorrenti, ed inoltre delle medesime alla S.U.A. entro e non oltre due giorni antecedenti la data di scadenza per la relativa pubblicazione sulla piattaforma telematica;
- k) l'eventuale valutazione delle offerte anomale, della congruità dell'offerta e del costo della manodopera da parte del RUP;
- l) la nomina della Commissione Giudicatrice per l'espletamento delle sedute di gara tecniche ed economiche (nel caso di gara con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa), e tempestiva comunicazione alla S.U.A. dei nominativi dei Commissari, con contestuale inoltro della documentazione necessaria per le pubblicazioni in Amministrazione Trasparente prescritte dalla legge;
- m) l'eventuale adozione da parte del RUP dei provvedimenti di esclusione connessi a valutazioni di competenza della Commissione Giudicatrice, con inoltro dei medesimi alla S.U.A. per le comunicazioni di legge entro il termine perentorio di due giorni dall'adozione;
- n) le segnalazioni ad ANAC in relazione alle proprie competenze;
- o) l'approvazione dell'aggiudicazione e la trasmissione del provvedimento finale alla S.U.A. entro il termine perentorio di due giorni dall'esecutività dello stesso;
- p) le pubblicazioni sul proprio sito Amministrazione Trasparente, per gli atti di propria competenza, previste dalla normativa vigente;
- q) per i soli Enti aderenti: la pubblicazione degli esiti di gara per le procedure sottosoglia comunitaria;
- r) la gestione integrale delle istanze di accesso agli atti;
- s) l'eventuale escussione della cauzione provvisoria;
- t) la presa in carico del CIG entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione di avvenuta migrazione dello stesso da parte della S.U.A.;
- u) per i soli Enti aderenti: la stipula del contratto;  
Per quanto attiene la stipula dei contratti relativi alle procedure di gara svolte dalla S.U.A. per i Settori si rimanda alla specifica disciplina dettata dal Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia di Varese.
- v) la gestione integrale del rapporto con l'aggiudicatario, ottemperando a tutti gli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici in relazione all'aggiudicazione, alla stipula e all'esecuzione del contratto;
- w) per i soli Enti aderenti: le comunicazioni ex articolo 90 comma 1 lettera e) del Codice.

3. Resta fermo l'obbligo per l'Ente aderente e per i Settori di ottemperare agli eventuali ulteriori adempimenti che dovessero sorgere a suo carico in relazione a modifiche o integrazioni normative, o ad accordi sottoscritti tra la S.U.A., la Prefettura di Varese, la Guardia di Finanza o altre Autorità Pubbliche preposte alla vigilanza in materia di affidamenti pubblici.

#### **Articolo 11**

##### **COSTI DI PROCEDURA A CARICO DELL'ENTE ADERENTE**

1. L'Ente aderente si impegna a rimborsare alla S.U.A.:
  - a) I costi di gestione della gara delegata, nonché dell'eventuale procedura di manifestazione di interesse, nella misura prevista dal preventivo di spesa elaborato dalla S.U.A.  
Il versamento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento, che viene inoltrata contestualmente all'indizione della procedura di gara.
  - b) L'importo del CIG relativo alla procedura.  
Il rimborso viene eseguito entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento formulata dalla S.U.A., che viene inoltrata contestualmente all'indizione della procedura di gara.
2. Sono direttamente a carico dell'Ente aderente:
  - a) I compensi spettanti ad eventuali componenti esterni della Commissione Giudicatrice;
  - b) I costi di tutte le pubblicazioni di gara, sulla base dei preventivi di spesa acquisiti dalla S.U.A.;
  - c) Ogni eventuale ulteriore spesa non espressamente prevista.
3. I costi di gestione per le gare delegate sono calcolati sulla base dei parametri riportati nella Tabella A dell'allegato al presente Regolamento, con applicazione delle seguenti varianti:
  - per gli Enti aderenti non appartenenti al territorio provinciale è prevista una maggiorazione fissa sul totale dei costi di gestione nella misura di cui alla Tabella A dell'allegato al presente Regolamento;
  - in caso di svolgimento della procedura di gara in via d'urgenza con riduzione del termine di 15 giorni ai sensi del precedente articolo 7 comma 5, è applicata una maggiorazione del 15% sul totale dei costi di gestione, che eventualmente cumula con quella del punto precedente;
  - in caso di ripetizione della procedura di gara a seguito di gara deserta, non aggiudicata o revocata, se la documentazione di gara non subisce variazioni il costo di gestione per la procedura reindetta è dimezzato;
  - qualora l'importo dei costi di gestione calcolato in base alla Tabella A dell'allegato sia inferiore all'incentivo quantificato ai sensi del Regolamento di ripartizione degli incentivi in vigore presso la Provincia di Varese, l'Ente aderente è tenuto a corrispondere anche l'integrazione per la differenza.
4. In fase di approvazione della delega di gara l'Ente aderente deve assumere idoneo impegno di spesa in favore della S.U.A. a rimborso dei costi di cui al precedente comma 1 lettere a) e b); in mancanza, la S.U.A. non può accettare la delega.
5. Il mancato o tardivo versamento delle somme dovute a titolo di rimborso di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) costituisce per la S.U.A. motivo fondante il rifiuto ad accettare successive deleghe di gara da

parte dell'Ente insolvente, e giustificato motivo di esercizio del diritto di recesso unilaterale dalla presente Convenzione.

#### **Articolo 12**

##### **SERVIZI DI SUPPORTO TECNICO E AMMINISTRATIVO**

1. La Provincia di Varese, in qualità di Ente di Area Vasta, può offrire - su richiesta dell'Ente aderente e previo accordo scritto - servizi di supporto tecnico e amministrativo.
2. Rientrano tra i servizi di supporto tecnico che possono formare oggetto di consulenza in favore dell'Ente aderente tutte le attività in ambito di programmazione previste nella Parte III del Codice, la progettazione e la verifica di cui agli articoli 41 e 42 del Codice, la direzione dei lavori ed esecuzione dei contratti ex articolo 114 del Codice, il collaudo e la verifica di conformità di cui all'articolo 116 del Codice, nonché il coordinamento in materia di salute e sicurezza di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
3. Nella gestione di singole procedure di gara non oggetto di delega alla S.U.A. l'Ente aderente, che resta unico titolare di tutte le funzioni connesse alla procedura, può comunque ottenere forme di supporto ed essere coadiuvato dalla S.U.A. nelle attività che quest'ultima svolge ai sensi del precedente articolo 9, attinenti alla fase prodromica all'indizione della procedura, allo svolgimento della procedura stessa, ovvero alla fase post gara, successiva all'aggiudicazione.
3. Resta ferma la facoltà per l'Ente aderente di richiedere ulteriori forme di supporto non espressamente indicate nei commi precedenti, che saranno oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Per la presa in carico e l'erogazione dei servizi di supporto è data priorità alle richieste provenienti dagli Enti appartenenti al territorio provinciale, in quanto tale funzione rientra tra quelle c.d. fondamentali previste dall'articolo 1 comma 85 della Legge 07.04.2014 n. 56.
5. L'Ente aderente stipula con la S.U.A., o con la Struttura Gestionale tecnica della Provincia di Varese individuata dalla S.U.A. medesima, un idoneo disciplinare di incarico che definisce nel dettaglio l'oggetto della prestazione di supporto concordata, le modalità di esecuzione e le tempistiche, nonché i costi da rimborsare alla Stazione Appaltante.

#### **Articolo 13**

##### **PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PATTO DI INTEGRITA'**

1. La S.U.A. conforma i propri comportamenti ai principi di legalità, lealtà, trasparenza, correttezza e riservatezza.
2. Nell'espletamento delle proprie attività la S.U.A. è soggetta all'applicazione delle disposizioni di cui alla Legge 06.11.2012 n. 190 e di quelle attuative della medesima, nonché al regime dei controlli interni adottato dal Consiglio Provinciale.

3. La Provincia di Varese ha approvato il Patto di Integrità tra la Provincia e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento di contratti pubblici espletate dalla Provincia stessa, anche in qualità di Stazione Unica Appaltante.
4. Tale Patto si applica a tutte le procedure di affidamento sopra e sotto la soglia comunitaria e la relativa accettazione da parte degli operatori economici rappresenta condizione indispensabile per l'ammissione alla procedura di gara. Il Patto vincola l'operatore economico sino alla formalizzazione della proposta di aggiudicazione ed il mancato rispetto delle clausole ivi contenute costituisce causa di esclusione dalla gara ai sensi dell'articolo 1 comma 17 della Legge 06.11.2012 n. 190.
5. La S.U.A. accerta e dichiara le eventuali violazioni al Patto di Integrità e adotta i connessi provvedimenti sanzionatori.
6. L'Ente delegante o il Settore segnalano alla S.U.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara di cui vengano a conoscenza.

#### **Articolo 14**

##### **DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. In relazione a procedure di gara delegate è di competenza dell'Ente aderente, che assume anche tutti i relativi oneri, la gestione dei contenziosi sotto qualsiasi forma instaurati da soggetti terzi, connessi all'espletamento delle procedure di affidamento delegate ai sensi della Convenzione.
2. Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione della Convenzione, rientrando in ipotesi di giurisdizione esclusiva, sarà devoluta alla competenza del Giudice amministrativo.

**TABELLA A**

**RIMBORSO FORFETTARIO PER LA GESTIONE DI GARE DELEGATE**

IMPORTO A BASE DI GARA (includere eventuali opzioni ex art. 14 del D.Lgs. 36/2023)		% APPLICATA per scaglioni	ENTITA' RIMBORSO ALLA SUA-PROVINCIA VARESE enti del territorio provinciale		ENTITA' RIMBORSO ALLA SUA-PROVINCIA VARESE enti extra territorio provinciale	
		per importi a base di gara intermedi, si procede per interpolazione lineare fra il costo minimo e il costo massimo applicando la % sottoindicata all'importo della base di gara eccedente il valore minimo dello scaglione di riferimento	min	max	min	max
€ 40.000,00	€ 100.000,00	rimborso fisso	€ 500,00		€ 1.000,00	
€ 100.000,00	€ 200.000,00	0,50%	€ 500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
€ 200.000,00	€ 1.000.000,00	0,20%	€ 1.000,00	€ 2.600,00	€ 2.000,00	€ 5.200,00
€ 1.000.000,00	€ 2.000.000,00	0,10%	€ 2.600,00	€ 3.600,00	€ 5.200,00	€ 7.200,00
€ 2.000.000,00	€ 5.000.000,00	0,07%	€ 3.600,00	€ 5.700,00	€ 7.200,00	€ 11.400,00
€ 5.000.000,00	€ 10.000.000,00	0,04%	€ 5.700,00	€ 7.700,00	€ 11.400,00	€ 15.400,00
oltre i 10.000.000,00		rimborso fisso	€ 7.700,00		€ 15.400,00	

**RIMBORSI ULTERIORI IN PRESENZA DI CIRCOSTANZE SPECIALI.**

**I rimborsi sottoindicati sono aggiuntivi rispetto a quelli sopraindicati e si applicano a tutti gli enti aderenti**

maggiorazione per trattazione in VIA D'URGENZA (a compensazione lavoro straordinario richiesto)	maggiorazione del +15% del compenso come determinato nella tabella A
integrazione per manifestazione di interesse	quota fissa € 300,00
integrazione in caso di delega di procedure per cui trova applicazione l'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'art. 45 del D.Lgs 36/2023	qualora l'incentivo, come quantificato ai sensi del regolamento di ripartizione degli incentivi in vigore presso la Provincia di Varese, risulti superiore all'importo definito quale rimborso dei costi di gestione, è dovuta l'integrazione per la differenza